

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova



***Nota Integrativa al Bilancio di
previsione per il triennio 2019 - 2021
Art. 11 comma 3 D.Lgs. n.
118/2011***

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rileveridivanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - a. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - b. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di

rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

PRINCIPALI VOCI DELL'ENTRATA

Entrate tributarie

- lo stanziamento dell'IMU è iscritto al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c,17 lett. a) della L. 208/2015, per l'anno 2019 viene stimato in euro 1.083.000,00.
- Gli stanziamenti dell'IMU e della TASI sono stimati in base all'effettivo incasso realizzato nel primo semestre e proiettato a fine anno.
- E' previsto lo stanziamento per il recupero dell'evasione tributaria in base alla stima dei provvedimenti di accertamento che saranno notificati entro fine anno 2018.
- Lo stanziamento dell'addizionale comunale IRPEF ammonta ad euro 590.000,00 ed è coerente con l'andamento degli incassi realizzati negli anni precedenti.
- Lo stanziamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ammonta ad euro 157.000,00 ed è coerente con l'andamento degli incassi realizzati negli anni precedenti.

Entrate da trasferimenti

- Il Fondo di solidarietà è stanziato nell'importo di euro 682.523,44 ed è determinato: sulla base - dell'assegnazione del 2018;
 - tenendo conto che della quota ripartita in base ai fabbisogni standard;
 - del ristoro dovuto ai comuni per effetto dell'abolizione della TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, dell'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli condotti e posseduti da coltivatori diretti, dell'esenzione della TASI dovuta dagli occupanti di immobili a titolo di abitazione principale (cd. Affittuari).

- La Regione del Veneto trasferisce fondi destinati all'erogazione di contributi per la locazione, per libri di testo e bonus famiglia, per l'assistenza domiciliare e per l'assegno di cura.

Entrate extratributarie

I proventi dei diritti di segreteria ed anagrafe sono stimati in base al trend degli anni precedenti.

I servizi gestiti, riferiti in particolar modo all'illuminazione votiva, al trasporto scolastico, all'uso di locali pubblici, alle attività sportive sono stati iscritti sulla base delle entrate degli anni precedenti e tenendo conto delle specifiche tariffe.

I proventi derivati dalla gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas sono previsti in base alla convenzione in essere.

Le sanzioni del Codice della strada sono previste sulla scorta dei verbali elevati negli anni precedenti (in considerazione della difficile esazione di parte dei verbali si è provveduto a stanziare l'apposito Fondo Crediti di dubbia esigibilità);

Gli utili della Farmacia comunale sono stati iscritti tenendo conto dell'effetto che l'apertura di nuove farmacie ha avuto sulla gestione della stessa, con conseguente riduzioni degli utili.

I proventi per la gestione degli alloggi RIAB sono stati iscritti per euro 60.000,00 come da convenzione rep. 340 del 24/07/2017 stipulata con Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio.

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

1. Personale in servizio e previsto
2. Interessi sui mutui in ammortamento, contratti a tasso fisso
3. Contratti e convenzioni in essere
4. Spese per utenze e servizi di rete
5. Trasferimenti dovuti all'Azienda Sanitaria Locale per il finanziamento dei servizi delegati
6. Del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla collettività, con particolare riferimento ai servizi di manutenzione del patrimonio comunale, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici ed assistenziali

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva ordinario è stanziato entro i limiti previsti dall'art. 166 comma 1 del TUEL; la quota dello stesso da utilizzare per spese non prevedibili ai sensi dell'art. 166 comma 2 bis ammonta ad euro 16.450,00;

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione

della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In applicazione del presente principio è necessario accantonare per l'anno 2019 al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità una somma pari ad almeno 85% dell'importo che si ritiene di difficile esazione, dal 2020 tale somma è stata accantonata per l'intero importo.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Sono state a tal proposito individuate come entrate soggette ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione le entrate derivanti dall'accertamento ICI/IMU/altri tributi e quelle relative alle entrate da sanzioni al codice della strada, ed i proventi del trasporto scolastico e della illuminazione votiva.

2. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla sola componente prevista per la competenza essendo già interamente accantonata con l'avanzo accantonato, la quota delle annualità precedenti. Eventualmente in sede di approvazione del rendiconto 2018 con la determinazione della quota complessiva del fondo costituita dall'avanzo accantonato si procederà con l'implementazione del fondo. Gli uffici contemporaneamente tengono costante monitoraggio delle entrate iscritte a ruolo o inviate al gestore del servizio per la riscossione coattiva, verificando le percentuali di riscossione e l'aggiornamento delle posizioni più complesse e non incassate.

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Tra gli allegati al Bilancio di previsione 2019/2021 vi è il prospetto dell'accantonamento nei tre anni al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione oltre al criterio adottato per la sua quantificazione.

Nel Bilancio di previsione allo apposito capitolo è stata inserita la cifra di €. 119.832,49 per l'anno 2019, € 132.838,40 per l'anno 2020 e 2021.

Di seguito si riporta l'andamento delle entrate degli ultimi cinque anni delle sanzioni al codice della strada, degli accertamenti ICI, IMU, dei proventi illuminazione votiva e dei proventi servizio trasporto scolastico:

Capitolo 192. (1.01.01.06.002)

IUC (IMU E TASI) - ATTIVITA' ACCERTATIVA E RECUPERO

Capitoli della stessa tipologia/categoria coinvolti nel calcolo 1. 101

Capitolo - Articolo	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)
191 INTROITI DI IMPOSTE PER ACCERTAMENTI I.C.I.	150.000,00	69.579,53	41.332,56	162.260,77	88.541,17	51.938,88	154.439,42	68.837,82	26.789,96	100.000,00	60.310,64	32.399,97	7.778,54	7.043,23	735,31
192 IUC (IMU E TASI) - ATTIVITA' ACCERTATIVA E RECUPERO													89.719,11	86.293,84	2.955,00
TOTALE	150.000,00	69.579,53	41.332,56	162.260,77	88.541,17	51.938,88	154.439,42	68.837,82	26.789,96	100.000,00	60.310,64	32.399,97	97.497,65	93.337,07	3.690,31

(1) Accertamenti competenza o se presente importo Accertamenti extracontabili

(2) Per gli anni in cui è in vigore il DLgs 118/2011 le riscossioni residui si riferiscono agli incassi residui di anno+1 riferiti ad anno

Capitolo 1390. (3.02.03.01.000)

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE

Capitoli della stessa tipologia/categoria coinvolti nel calcolo 3. 200

Capitolo - Articolo	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)
1390 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	512.351,57	364.351,57	42.245,51	500.154,92	425.704,92	40.625,84	411.719,49	371.276,28	40.443,21	666.730,32	425.895,55	121.108,34	508.396,97	475.828,35	32.272,07
TOTALE	512.351,57	364.351,57	42.245,51	500.154,92	425.704,92	40.625,84	411.719,49	371.276,28	40.443,21	666.730,32	425.895,55	121.108,34	508.396,97	475.828,35	32.272,07

(1) Accertamenti competenza o se presente importo Accertamenti extracontabili

(2) Per gli anni in cui è in vigore il DLgs 118/2011 le riscossioni residui si riferiscono agli incassi residui di anno+1 riferiti ad anno

Capitolo 1480. (3.01.02.01.014)

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Capitoli della stessa tipologia/categoria coinvolti nel calcolo 3. 100

Capitolo - Articolo	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)
1480 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA										8.822,74	8.822,74		15.000,00		15.000,00
1502 PROVENTI DEL MICRONIDO COMUNALE	90.505,98	83.594,92	4.063,00	80.123,34	80.123,34		49.249,36	49.249,36							
1510 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	50.828,67	50.828,67	2.000,00	23.579,61	20.492,29		22.261,81	22.261,81		21.815,00	21.815,00		25.718,70	25.718,70	
TOTALE	141.334,65	134.423,59	6.063,00	103.702,95	100.615,63		71.511,17	71.511,17		30.637,74	30.637,74		40.718,70	25.718,70	15.000,00

(1) Accertamenti competenza o se presente importo Accertamenti extracontabili

(2) Per gli anni in cui è in vigore il DLgs 118/2011 le riscossioni residui si riferiscono agli incassi residui di anno+1 riferiti ad anno

Capitolo 1510. (3.01.02.01.016)**PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitoli della stessa tipologia/categoria coinvolti nell calcolo 3. 100															
Capitolo - Articolo	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)	Accertamenti competenza (1)	Riscossioni competenza	Riscossioni residui (2)
1480 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA										8.822,74	8.822,74		15.000,00		15.000,00
1502 PROVENTI DEL MICRONIDO COMUNALE	90.505,98	83.594,92	4.063,00	80.123,34	80.123,34		49.249,36	49.249,36							
1510 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	50.828,67	50.828,67	2.000,00	23.579,61	20.492,29		22.261,81	22.261,81		21.815,00	21.815,00		25.718,70	25.718,70	
TOTALE	141.334,65	134.423,59	6.063,00	103.702,95	100.615,63		71.511,17	71.511,17		30.637,74	30.637,74		40.718,70	25.718,70	15.000,00

(1) Accertamenti competenza o se presente importo Accertamenti extracontabili

(2) Per gli anni in cui è in vigore il DLgs 118/2011 le riscossioni residui si riferiscono agli incassi residui di anno+1 riferiti ad anno

Altre entrate minori non sono state accantonate in sede di previsione per l'irrelevanza degli importi, che tuttavia saranno esattamente quantificati con il rendiconto dell'anno di competenza.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto per le cause tributarie in corso è stata accantonata una quota dell'avanzo 2017 che sarà eventualmente rivista in sede di rendiconto 2018.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, e ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 e per il 2018 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società per l'anno 2018, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo stimato di € 1.500,00 per l'anno 2019 e € 2.509,99 per gli anni 2020 e 2021 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli stanziamenti assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge. L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL 31/12/2018**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.124.501,31
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	409.577,36
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	5.868.264,07
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	5.768.881,40
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	1.633.461,34
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	30.748,55
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	1.602.712,79
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	177.801,34
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	150.000,0
	Altri accantonamenti	11.264,00
	B) Totale parte accantonata	339.065,34
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	59.890,43
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	144.000,00
	Altri vincoli	90.000,00
	C) Totale parte vincolata	293.890,43
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	969.757,02

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato in € 30.748,55 per le spese correnti come da Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del "Fondo pluriennale vincolato" relativo al triennio 2019/2021, allegato al bilancio.

Il FPV sarà correttamente rideterminato con la variazione di esigibilità come prescritto dalla normativa.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

TASSO di INDEBITAMENTO e DEBITO RESIDUO

1. Impatto degli oneri di ammortamento sui primi tre titoli delle entrate:

Il comma 539 della legge di stabilità 2015 prevede l'innalzamento del limite di indebitamento degli enti locali portandolo dall'8% al 10% per l'anno 2015, confermato anche dalla legge di stabilità 2016 n. 208/2015 e non modificato dalla legge di bilancio 2018 n. 232/2016.

Gli interessi complessivi stanziati in bilancio ammontano ad € 41.050,00 per il 2019 ed a € 30.100,00 per il 2020 ed a € 22.005,79 per il 2021 con un incidenza sul totale dei primi tre titoli di entrata dello 0,83% per il 2019 dello 0,61% per il 2020 e dello 0,45% per il 2021.

Gli importi sono di gran lunga inferiori al dato della capacità sull'indebitamento come da prospetto allegato al bilancio 2019-2021, tuttavia è la disciplina del pareggio di bilancio che in se limita fortemente gli enti locali nello stipulare mutui o altre forme di indebitamento.

2. Analisi del debito del triennio:

Anno 2019 - 2021

Il debito residuo nel 2018 è pari ad € 857.300,19; rimborsi previsti quest'anno per € 235.500,00; a fine triennio il debito, non essendo previsti nuovi mutui, sarà pari ad € 291.647,79.

Anticipazioni di Cassa

Per l'anno 2019 non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa, in quanto il fondo di cassa al 16/11/2018 è pari ad € 1.243.390,45 e la previsione di cassa con il bilancio è pari ad € 1.427.595,24 un dato questo positivo che garantisce un margine di liquidità delle spese senza dover prevedere fondi cassa allo scopo.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Limena ha rilasciato garanzie fideiussorie alla Società Gaia Scarl con deliberazioni consiliari n. 22 del 06/04/2006, scaduta il 31.12.2017 e n. 16 del 02/04/2007 quest'ultima prorogata sino al 31.12.2028 per la quale è stata accantonata la somma di euro 154.000,00 del risultato di amministrazione 2017 a copertura dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento assegnato alla società.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota percentuale

Ente/ Società	Quota Comune di Limena	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Metodo consolid.to
Farmacia comunale Villafranca Padovana S.r.l.	45%	Società di capitali a capitale interamente pubblico di erogazione del servizio farmaceutico	Art. 11quater D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
ETRA S.p.a.	1,38%	Società di capitali a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici locali in materia di risorse ambientali, di risorse idriche e di servizi energetici	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,18% <i>(partecipazione indiretta tramite ETRA S.P.A. che ne detiene il 13,31%)</i>	Società di capitali a capitale interamente pubblico operante nel settore del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio di Bacino Padova Due	1,583%	Consorzio responsabile di bacino per lo smaltimento dei rifiuti solidi	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consiglio di Bacino del Brenta	1,30%	Ente d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	1,96%	Consorzio di enti pubblici	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Per quel che riguarda invece le partecipazioni indirette, il Comune di Limena partecipa nel capitale di alcune società minori controllate da Etra; per tutte queste partecipazioni il Consiglio Comunale si è espresso per il mantenimento della partecipazione in Etra e nella Farmacia Comunale di Villafranca Padovana Srl;

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sul sito delle società stesse; l'elenco delle società possedute si trova all'indirizzo internet:

<http://www.comune.limena.pd.it/c028045/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>

Pareggio di bilancio

Il bilancio di previsione 2019-2021, per rispettare i vincoli di finanza pubblica, deve dimostrare un saldo di competenza non negativo (quindi anche uguale a zero) fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio) e

le spese finali (primi 3 titoli del bilancio). Non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Le ulteriori esclusioni, tassativamente indicate dalla legge di stabilità sono limitate.

Le previsioni di bilancio stanziata in entrata e spesa sono compatibili con i vincoli imposti dal pareggio di bilancio così come risulta dal modello allegato al bilancio di previsione.

Le poste iscritte in tale prospetto corrispondono a:

- Per le entrate correnti, alla somma degli stanziamenti del titolo I, II e III
- Per le entrate in conto capitale, la somma degli stanziamenti previsione degli incassi di cui al titolo IV
- Per le spese correnti, alla somma degli stanziamenti del titolo I, escluso il fondo crediti di dubbia esigibilità
- Per le spese in conto capitale, alla somma degli stanziamenti di cui al titolo II

Limena, 16/11/2018

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Cardin Monica